

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

- V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m., Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- V i s t a la Legge 12.4.2022, n. 33, Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in particolare l'art. 35;
- Richiamato il Regolamento per la formazione specialistica medica e, in particolare, l'art. 5;
- Richiamato il proprio decreto, emanato in data 12.10.2023, per l'indizione delle elezioni della rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in Medicina Interna per il b.a. 2023/2025, da svolgersi in data 23.10.2023 in modalità telematica da remoto con l'utilizzo del servizio *i-voting* di Ateneo e per la costituzione del seggio elettorale virtuale;
- Richiamato il verbale del seggio elettorale virtuale relativo alle operazioni regolarmente svoltesi a scrutinio segreto in data 23.10.2023

D E C R E T A

Art. 1)

Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni della rappresentanza degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione in Medicina Interna per il b.a. 2023/2025, dai quali risulta quanto segue:

I rappresentanti da eleggere (eligendi) nel consiglio della scuola di specializzazione sono pari a n. 4 come stabilito nel decreto di indizione	
Aventi diritto al voto, iscritti nel registro del seggio	n. 59
Quorum del 10% per validità della votazione	pari a n. 6
Votanti	n. 40
Percentuale dei votanti che ha consentito il raggiungimento del quorum	67,80 %
Schede bianche	n. 1
Schede valide (attribuite ad un nominativo presente nell'elettorato passivo)	n. 39
Totale schede	n. 40

Poiché è stato raggiunto il *quorum* del 10% per la validità della votazione, stabilito dall'art. 58, comma 3, dello Statuto, si è proceduto a esportare dal sistema telematico i dati dello scrutinio da cui risultano votati i seguenti elettori:

HANNO OTTENUTO VOTI IN ORDINE DECRESCENTE

(a parità di voti la precedenza è stabilita in base alla minore anzianità anagrafica ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d, del RGA)

N.	cognome	nome	voti
1.	GOLGO	SIMONE	19
2.	FRE'	FEDERICA	16
3.	GILARDI	NICOLÒ – precede per minore anzianità anagrafica	1
4.	SCARSI	CAMILLA – precede per minore anzianità anagrafica	1
5.	BARNINI	CECILIA – precede per minore anzianità anagrafica	1
6.	CANEPA	SIMONE	1

Art. 2)**RISULTANO ELETTI I SEGUENTI SPECIALIZZANDI:**

N.	cognome	nome	voti
1.	GOLGO	SIMONE	19
2.	FRE'	FEDERICA	16
3.	GILARDI	NICOLÒ	1
4.	SCARSI	CAMILLA	1

La dott.ssa Barnini Cecilia termina la formazione Specialistica in data 31.10.2023 perdendo i requisiti di eleggibilità e non potrà, pertanto, essere eventualmente nominata in sostituzione quale rappresentante degli specializzandi nella scuola di specializzazione in medicina interna.

RISULTA NON ELETTO (e può essere nominato in sostituzione)

N.	cognome	nome	voti
1.	CANEPA	SIMONE	1

Art. 3)

Gli specializzandi proclamati eletti nel precedente articolo sono nominati rappresentanti nel consiglio della scuola di specializzazione in Medicina interna, rimarranno in carica per il b.a. 2023/2025 o comunque fino alla nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi (per un massimo di 45 giorni).

In caso di cessazioni anticipate di rappresentanti, subentra l'unico nella graduatoria dei non eletti presente.

Il subentrante completa il mandato del rappresentante cessato.

Qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento della graduatoria non è infirmata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e si

procede a indire elezioni suppletive. Non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.

Art. 4)

Il presente provvedimento è pubblicato sui siti *web* del dipartimento (link: <https://dimi.unige.it/node/3480>), reso noto, tramite posta elettronica al rettore, agli elettori, ai nuovi rappresentanti nominati, al preside della scuola Scienze mediche e farmaceutiche, al direttore del dipartimento interessato e conservato agli atti del consiglio della scuola di specializzazione.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Prof. Alberto Ballestrero